

il secondo chiamato deve essere capace e degno nei confronti del trasmittente e non potrebbe rinunziare all'eredità di quest'ultimo accettando soltanto quella trasmessa (art. 479, comma 3).

- **Diritto di accrescimento** (art. 674): la rappresentazione, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 674, prevale sull'accrescimento, principio confermato anche dagli artt. 522 e 523.

CAPO V

Dell'accettazione dell'eredità.

Sezione I

Disposizioni generali.

470. ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE E ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D'INVENTARIO.

L'eredità può essere accettata [2648, 2685] puramente e semplicemente [475, 476] o col beneficio d'inventario [459, 484 ss.].

L'accettazione^l col beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634, 703, comma 5].

471. EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori [320] e agli interdetti [414], se non col beneficio d'inventario [489], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

472. EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI EMANCIPATI O A INABILITATI.

I minori emancipati [390 ss.] e gli inabilitati [415 ss.] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario [485, 489], osservate le disposizioni dell'art. 394

[397? >: (471; ⇒ < 394, comma 3) / <: (397, comma 3)] [404? 409, comma 1 ⇒ 470, comma 1 | 405, comma 4 nn. 3, 4].

[397? >: (471; ⇒ < 394, comma 3) / <: (397, comma 3)]

Parte della dottrina [SANTARCANGELO] ritiene che anche il minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'attività d'impresa (art. 397) debba accettare con beneficio d'inventario in quanto l'art. 471, parlando genericamente di «minori», non pone alcuna distinzione. Non sarà peraltro necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 394, comma terzo, dal momento che egli può compiere da solo atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa (art. 397, ultimo comma).

Sembra doversi preferire la tesi negativa, sostenuta da altra dottrina [JANNUZZI-LOREFICE], secondo la quale l'art. 397 è da considerarsi norma speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 472 ed in quanto tale destinata a prevalere. Non vi sarebbe, pertanto, a carico dell'emancipato autorizzato all'esercizio dell'attività d'impresa, alcun obbligo di accettazione con beneficio d'inventario.

[404? 409, comma 1 ⇒ 470, comma 1 | 405, comma 4 nn. 3, 4]

Per quanto concerne il beneficiario di amministrazione di sostegno, egli potrà accettare l'eredità puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario, a sua scelta, conservando, ai sensi dell'art. 409, comma 1, la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

Potrebbe, peraltro, accadere che il giudice tutelare estenda anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario qualora ritenga che questa misura possa tutelare meglio le sue ragioni; in questo caso troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 471 e 472 [MALAVASI, ROMOLI, BONILINI-TOMMASEO].

473. EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE O AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI NON RICONOSCIUTI (1).

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario [> 489? >: / <: (489)] [> 487, comma 2? <: (473; < 487, comma 2 ⇒ < 462^b)] [> 487, comma 3, 488].

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 22 giugno 2000, n. 192 ed in vigore dal 13 luglio 2000.*

Il testo previgente stabiliva: «EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE. 1 – L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa. 2 – Questo articolo non si applica alle società».

[> 489? >: / <: (489)]

In dottrina è sorto il problema di stabilire se le persone giuridiche possano decadere dal beneficio d'inventario e, quindi, se alle stesse sia applicabile l'art. 489.

Parte degli autori [GROSSO E BURDESE], osservando che le persone giuridiche non è possibile siano eredi puri e semplici (art. 473), esclude in radice la possibilità di una decadenza, ampliando, dunque, la portata dell'art. 489 (che per minori, interdetti e inabilitati prevede una deroga alla decadenza in determinati casi).

Altra dottrina [FERRI], basandosi, invece, sul tenore letterale dell'art. 489, osserva che la norma è molto chiara nel suo riferirsi esclusivamente alle persone fisiche incapaci e non anche alle persone giuridiche e dunque, ritiene che anche le persone giuridiche possano decadere dal beneficio di inventario, qualora i rappresentanti non si uniformino alle prescrizioni dettate in tema di beneficio.

[> 487, comma 2? <: (473; < 487, comma 2 ⇔ < 462^{II})]

Si è chiesto se sia applicabile alle persone giuridiche il secondo comma dell'art. 487 che considera erede puro e semplice colui che, fatta la dichiarazione di accettazione beneficiata, nei tre mesi seguenti non compia l'inventario.

474. MODI DI ACCETTAZIONE.

L'accettazione può essere espressa [475] o tacita [476 – 478; 485, commi 2-3, 527, 586].

475. ACCETTAZIONE ESPRESSA.

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699] o in una scrittura privata [2702], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla [2648, comma 2, 2685], oppure ha assunto il titolo di erede [2648, comma 3, 2685].

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine [520, 1353].

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [457, comma 1? 457^I ≠ 457^{II} / 457^I + 457^{II} (475, comma 3, 520, 483, comma 2)] [520].

[457, comma 1? 457^I ≠ 457^{II} / 457^I + 457^{II} (475, comma 3, 520, 483, comma 2)]

La normativa in esame ha fatto sorgere la questione se sia possibile accettare la quota di eredità devoluta per legge, rifiutando quella devoluta per testamento e viceversa.

Parte della dottrina [GANGI, CICU, CARIOTA-FERRARA, COVIELLO JR.] e della giurisprudenza [Cass. 1° luglio 2002, n. 9513] sostiene la tesi dell'ammissibilità basandosi soprattutto sul testo dell'art. 457 che, secondo

La giurisprudenza [Cass. 20 febbraio 1988 n. 1781, Cass. 8 maggio 1979 n. 2617] e parte della dottrina [GROSSO E BURDESE, AZZARITI] optano per la tesi negativa, osservando che le persone giuridiche non possono che accettare puramente e semplicemente e non sono esonerate dall'osservanza dei termini prescritti dagli artt. 485 e 487. Tuttavia, data l'impossibilità per la persona giuridica di diventare erede puro e semplice, si ritiene che nei suoi confronti verrà a configurarsi non un'ipotesi di decadenza, ma di *incapacità a succedere* [Cass. 29 settembre 2004, n. 19598].

[> 487, comma 3, 488]

Si considerano applicabili anche alle persone giuridiche gli artt. 487, comma 3, e 488. La prima norma prevede la perdita del diritto di accettare a carico di colui che, fatto l'inventario, ometta, nei successivi 40 giorni, di dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità. Il Legislatore, è stato osservato, non ha inteso sottrarre le persone giuridiche ai principi ordinari in tema di prescrizione e decadenza [FERRI].

Quanto alla seconda norma richiamata, si ritiene che nel termine accordato dal giudice ai sensi dell'art. 481, la persona giuridica debba non semplicemente manifestare la volontà di accettare, ma compiere un'accettazione beneficiata [FERRI].

questi autori, conterrebbe due distinte delazioni, a seconda che l'eredità sia devoluta per legge o per testamento, con conseguente necessità di una duplice accettazione.

Sembra doversi preferire la tesi negativa, sostenuta da altra dottrina [SANTORO-PASSARELLI, BIANCA, GROSSO E BURDESE, FERRI, CATTANEO, BONILINI] e giurisprudenza [Cass. 16 febbraio 1993, n. 1933 e 18 ottobre 1988, n. 5666], secondo la quale la delazione sarebbe un fenomeno unitario. Nel caso di devoluzione dell'eredità ad uno stesso

soggetto, in parte per testamento ed in parte per legge, si avrà un'unica delazione «complessa». Accogliendo la tesi della «doppia delazione» si consentirebbe per un verso ad una accettazione parziale dell'eredità e per altro verso ad una rinunzia parziale, in spregio, rispettivamente, ai divieti di cui agli artt. 475, comma 3 e 520.

476. ACCETTAZIONE TACITA.

[1321 + 1373¹ / 965¹ + 832^{III}].

L'accettazione è tacita [474] quando il chiamato [+ 485^I] all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [477, 478; 485, commi 2 e 3, 487, comma 2, 527, 586, 2648, comma 3].

[1321 + 1373¹ / 965¹ + 832^{III}]

Dibattuta in dottrina è la natura giuridica di questa forma di accettazione, in particolare si discute se essa sia un negozio giuridico oppure un atto non negoziale.

Quest'ultima tesi è sostenuta da quanti [AZZARITI, FERRI, GIANNATTASIO] ritengono che non sarebbe sufficiente la volontà di compiere un atto che possa integrare accettazione tacita dell'eredità, essendo necessaria la volontà anche dell'effetto derivante da questo atto, consistente appunto nell'accettazione dell'eredità. Più in particolare, autorevole dottrina [SANTORO-PASSARELLI] preferisce parlare di *negozio giuridico di attuazione* perché la volontà non è manifestata, ma esternata tramite un comportamento.

Prevale in dottrina [CICU, BARBERO, CARIOTA-FERRARA, GROSSO E BURDESE] la teoria secondo la quale non di

Quest'ultima ricostruzione è confermata dall'art. 483, comma 2, che contempla il caso del colui il quale, avendo accettato come erede legittimo, resta erede anche se si scopre che, in realtà, è erede testamentario in base ad un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'apertura della successione [CAPOZZI].

negozio giuridico si tratterebbe, bensì di un semplice atto cui la legge attribuisce l'effetto dell'acquisto dell'eredità senza che abbia rilievo la concreta volontà di accettare. Questi autori ridimensionano, quindi, la valenza dell'elemento soggettivo, che resta limitato alla consapevolezza di un atto i cui effetti sono preordinati dalla legge [CAPOZZI].

[+ 485^I]

Il chiamato deve essere cosciente di compiere un atto che incide sull'eredità a lui devoluta. Questa necessaria consapevolezza della delazione trova la propria conferma nell'art. 485 che, per l'acquisto dell'eredità da parte del chiamato possessore, pur in assenza di un'accettazione espressa, richiede la «notizia della devoluta eredità» [GROSSO E BURDESE].

477. DONAZIONE, VENDITA E CESSIONE DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE.

La donazione [769], la vendita [≠ 1470 (1469^{II})] [732, 765, 1542 ss.] o la cessione [> 1197, 1552, 1965] che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [476].

[≠ 1470 (1469^{II})]

La vendita alla quale si fa riferimento nella norma in commento è la vendita di eredità, che si differenzia dalla compravendita di cui all'art. 1470 per l'aleatorietà che ne costituisce requisito essenziale.

[> 1197, 1552, 1965]

La disposizione intende comprendere tutti i contratti bilaterali, siano essi a titolo oneroso o gratuito. Il Legislatore parla, infatti, di «cessione» con ciò intendendo ogni genere di negozio dispositivo diverso da quelli espressamente menzionati. Si pensi alla *datio in solutum*, alla *permuta* o alla *transazione*.

478. RINUNZIA CHE IMPORTA ACCETTAZIONE.

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo [1542] o III a favore di alcuni soltanto dei chiamati [809, 1542], importa accettazione [459, 476] [478 ≠ 519 (478 = 1321 + 2585^{II}; 478 ⇒ 1476^I = 488^{II})].

[478 ≠ 519 (478 = 1321 + 2585^{II}; 478 ⇒ 1476^I = 488^{II})]

La rinunzia cui fa riferimento la norma in esame si distingue dalla quella «abdicativa» di cui all'art. 519, che ricorre quando il delato respinge la delazione, non acquistando l'eredità, né la qualità di erede.

Nel caso di specie, invece, il delato pone in essere un contratto dispositivo, contratto che implica, quanto meno da un punto di vista logico, un preventivo acquisto (mediante accettazione tacita) dell'eredità in forza dell'atto col quale ne dispone [CAPOZZI].

479. TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI ACCETTAZIONE.

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla [> 460; 460 ⇒ 476?] si trasmette [> 525] agli eredi [≠ 649 + 478' (⇒ 477)].

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti [< 674] e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.

La rinuncia all'eredità propria del trasmittente include rinuncia all'eredità che al medesimo è devoluta [468, comma 2].

[> 460; 460 ⇒ 476?]

In dottrina è pacifico che la trasmissione del diritto di accettare porti con sé anche la trasmissione dei poteri di cui all'art. 460. Discusse sono, invece, le conseguenze dell'esercizio di tali poteri. Ed infatti, per alcuni [CAPOZZI] il compimento da parte del trasmissario di un atto conservativo del patrimonio dell'originario *de cuius*, ai sensi dell'art. 460, comporta l'accettazione tacita dell'eredità del trasmittente, mentre per l'eredità trasmessa sarà necessario un'ulteriore accettazione, espressa o tacita.

Altra parte della dottrina [SANTARCANGELO], invece, ritiene che il trasmissario, rimanendo delato sia rispetto all'eredità del trasmittente, sia rispetto all'eredità dell'originario *de cuius*, possa esercitare i poteri di cui all'art. 460 rispetto ad entrambe, senza che ciò comporti accettazione tacita dell'una o dell'altra.

[> 525]

La prevalente dottrina [AZZARITI, CARIOTA-FERRARA] ritiene che il diritto di accettare l'eredità si trasmetta agli eredi nonostante l'eventuale rinuncia da parte del delato, trasmettendosi anche il diritto di revocare la rinuncia già esercitata. La citata opinione trova il proprio fondamento nell'osservazione che l'erede acquista l'intera posizione giuridica del defunto.

480. PRESCRIZIONE.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive [2936, 2942, 2946] in dieci anni [481, 487, comma 3, 525].

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e, in caso d'istituzione condizionale [633 ss.], dal giorno in cui si verifica la condizione [2935]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (1).

Il termine non corre [2943 / 2941] per i chiamati ulteriori [457 + 1223^b >: 480, comma 3 (2935), 479, comma 1 / <: (522, 523; 481; 480, comma 3 = 1679^f + 2935)] [> 467, comma 1], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno [(482, 463) + c.p.c. 324].

(1) *Periodo da «In» a «stessa» aggiunto dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7 febbraio 2014).*

[2943 / 2941]

Mentre la giurisprudenza [Cass. 1° giugno 1993, n. 6099] ammette l'applicabilità della disciplina relativa alle cause di interruzione, la dottrina [SAPORITO, BURDESE, SCHLESINGER] nega tale possibilità. Ed infatti, è stato osservato che

[≠ 649 + 478' (⇒ 477)]

La trasmissione, rappresentando un'eccezione al principio dell'indisponibilità della delazione, è ammessa soltanto attraverso la successione a causa di morte a titolo universale e dunque, a favore dell'erede legittimo o testamentario.

Per contro, si considera inammissibile la disposizione specifica (a titolo di legato) del diritto di accettare l'eredità. Quanto detto risulta implicitamente dall'art. 477, per il quale la donazione, la vendita o la cessione da parte del delato dei suoi diritti di successione, importa accettazione tacita e quindi, acquisto dell'eredità [FERRI, CAPOZZI].

[< 674]

In caso di pluralità di trasmissari, quindi, l'unico accettante diviene l'unico titolare delle posizioni giuridiche trasmesse. Non si tratta, tuttavia, di accrescimento in senso tecnico, poiché il Legislatore non fa riferimento a tale istituto, con la conseguenza che non sono richiesti i presupposti di cui all'art. 674.

La disciplina in oggetto è considerata espressione del principio dell'unicità della delazione e della indivisibilità dell'esercizio del diritto di accettazione [FERRI, SCHLESINGER].

l'interruzione derivante dall'esercizio del diritto di accettare determinerebbe l'acquisto dell'eredità e quindi l'estinzione del diritto medesimo. A ciò si aggiunge che non sarebbe configurabile un'interruzione per riconoscimento, mancando un soggetto nei cui confronti il diritto possa essere fatto valere.

Dottrina [BURDESE] e giurisprudenza [Cass. 5 gennaio 1970, n. 11] sono, viceversa, concordi nel ritenere applicabile la disciplina dettata in tema di sospensione della prescrizione, sebbene limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2942.

[457 + 1223⁹? >: 480, comma 3 (2935), 479, comma 1 / <: (522, 523; 481; 480, comma 3 = 1679¹ + 2935)]

È dubbio in dottrina se in favore dei chiamati in subordine vi sia attualità di delazione.

Parte della dottrina [FERRI, SCHLESINGER, PALAZZO] e della giurisprudenza [Cass. 13 luglio 2000, n. 9286; Cass. 22 giugno 1995, n. 7073; Cass. 16 agosto 1993, n. 8737], sostiene la tesi positiva ed afferma che in favore dei primi chiamati e dei chiamati in subordine si realizzerebbe una *delazione simultanea*. Questa tesi si basa sull'art. 480, terzo comma, secondo il quale il termine di prescrizione per i chiamati ulteriori decorre dall'apertura della successione, vale a dire dal momento in cui – ai sensi dell'art. 2935 – il diritto può essere fatto valere. Si basa, inoltre, sull'art. 479, primo comma, il quale, stabilendo che se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettare si trasmette agli eredi, non compie distinzione alcuna tra primi chiamati e chiamati ulteriori.

La dottrina preferibile [BARASSI, CARIOTA-FERRARA, BIANCA, COVIELLO JR., GROSSO E BURDESE] nega che all'apertura della successione vi sia attualità di delazione

in favore dei chiamati ulteriori come confermato dagli artt. 522 e 523, secondo i quali l'eredità si devolve ai chiamati ulteriori solo al venir meno della delazione del chiamato precedente. Questi autori spiegano il tenore letterale dell'art. 480, comma 3, facendo ricorso all'art. 481: anche il chiamato ulteriore può domandare la fissazione di un termine entro il quale il precedente chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità. Questa facoltà strumentale al diritto di accettare l'eredità giustifica la deroga alla regola generale di cui all'art. 2935. La prescrizione in tal caso comincerebbe a decorrere non dal momento dell'insorgere del diritto, ma dall'insorgere della predetta situazione preliminare [CAPOZZI].

[> 467, comma 1]

Tra i chiamati ulteriori vanno compresi anche i rappresentanti di cui all'art. 467, nell'ipotesi in cui il presupposto che condiziona la delazione in loro favore non sussista all'apertura della successione.

[(482, 463) + c.p.c. 324]

L'acquisto ereditario potrebbe venir meno, ad esempio, per impugnazione dell'accettazione per violenza o dolo o per esclusione dell'indegno, in entrambi i casi il termine decennale di prescrizione decorrerà dal passaggio in giudicato della relativa sentenza [FERRI].

481. FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ACCETTAZIONE.

Chiunque vi ha interesse [467, comma 1, 480¹, 490¹, 490¹¹, 499¹, 528, 700] può chiedere [c.p.c. 749] che l'autorità giudiziaria fissi un termine [2964 ss.] entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità [> 603¹] [519 ss., 650]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650, 2965, 2968].

[467, comma 1, 480¹, 490¹, 490¹¹, 499¹, 528, 700]

L'interesse, è stato osservato [FERRI], dovrà essere valutato caso per caso, anche se normalmente saranno interessati coloro che potrebbero succedere per rappresentazione, i chiamati ulteriori, i creditori dell'eredità e i creditori dell'eredità, i legatari nonché il curatore dell'eredità giacente e l'esecutore testamentario.

[> 603¹]

La dottrina [GROSSO E BURDESE, BARBERO, AZZARITI] e la giurisprudenza prevalenti [Cass. 9 aprile 1980, n. 2290] ritengono che il testatore possa modificare il regime legale perché il termine non è di decadenza, ma di prescrizione. Dunque, sarebbe consentito al testatore non di modificare il termine decennale di prescrizione, ma di stabilire, entro questo limite, un termine di decadenza più breve.

482. IMPUGNAZIONE PER VIOLENZA O DOLO.

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza [1434 ss.] o di dolo [1439; 483, 526].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442] [>1444, comma 1 | 1444, comma 2 (475)].

[>1444, comma 1 | 1444, comma 2 (475)]

L'accettazione espressa annullabile può essere convalidata sia espressamente, sia in maniera tacita ed

assumerà in quest'ultimo caso, normalmente lo stesso contenuto di un'accettazione tacita [FERRI].

483. IMPUGNAZIONE PER ERRORE.

L'accettazione dell'eredità [526] non si può impugnare se è viziata da errore [1433 ⇒ 482] [1428].

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [649 ss.] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [671], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536 ss.]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697].

[1433 ⇒ 482]

Avendo il Legislatore escluso la rilevanza del solo errore vizio della volontà, si ritiene che acquisiti rilievo l'errore che cade sulla dichiarazione, vale a dire

l'errore ostantivo. In tal caso la disciplina applicabile sarà quella di cui all'art. 482, trattandosi di un'ipotesi di invalidità dell'accettazione [PIETROBON, AZZARITI, BURDESE].

Sezione II

Del beneficio d'inventario.

484. ACCETTAZIONE COL BENEFICIO DI INVENTARIO.

L'accettazione col beneficio d'inventario [470, comma 2, 490 ss., 510, 564, 703, comma 5, 1203 n. 4, 2740, comma 2, 2830] si fa mediante dichiarazione [1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione [456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (2) [557, comma 3, 2941 n. 5; att. 52, 53].

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [456, 495, 507, comma 2 509, comma 2, 2648, 2663, 2830].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario [494], nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 769 ss.; att. c.p.c. 51, 161, 192].

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione [485, comma 3, 487, comma 3], nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto [495].

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione [487, comma 2], l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [495, 511].

(1) Parole così *sostituite* a quelle «della pretura del mandamento» dall'art. 143, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Parole così *sostituite* a quelle «nella stessa pretura» dall'art. 143, d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51.

485. CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE È NEL POSSESSO DI BENI.

Il chiamato all'eredità [457, comma 1], quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari [> 1140, comma 2], deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) [att. 51 bis] del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749, comma 4, 774].

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [≠ 493, 494, 505, 509, comma 1] [476; 485, comma 3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato,

è considerato erede puro e semplice [≠ 493, 494, 505, 509, comma 1; ≠ 487: 485, 486, comma 1, < 528] [476; 485, comma 2, 487, comma 2, 488, comma 1, 527].

(1) *Parola così sostituita a quella «pretore» dall'art. 144, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.*

[> 1140, comma 2]

Per «possesso a qualsiasi titolo» deve intendersi, secondo la giurisprudenza [Cass. 5 aprile 1977, n. 1301, Cass. 25 luglio 1980, n. 4835] il *possesso reale*, vale a dire qualsiasi forma di apprensione materiale, compresa la detenzione, la custodia o l'affidamento temporaneo [CAPOZZI].

[≠ 493, 494, 505, 509, comma 1]

Quella disciplinata dal primo e dal secondo comma della norma in commento costituisce un'ipotesi di *acquisto senza accettazione*, vale a dire uno dei casi nei quali il Legislatore prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Va, pertanto, tenuta distinta dai casi in cui, invece, ricorre la decadenza dal beneficio d'inventario (artt. 493, 494, 505 e 509, comma 1).

[≠ 493, 494, 505, 509, comma 1; ≠ 487: 485, 486, comma 1, < 528]

Anche in tal caso, al pari di quanto previsto dal primo e secondo comma della norma in commento, trattasi di un'ipotesi di *acquisto senza accettazione*, con conseguente necessità di distinzione dalle ipotesi di decadenza dal beneficio d'inventario di cui agli artt. 493, 494, 505 e 509, comma 1.

Il possesso dei beni ereditari implica per il chiamato alcune conseguenze assenti per il chiamato che non è nel possesso di beni (art. 487). In particolare, qualora il «chiamato possessore» intenda accettare con il beneficio d'inventario dovrà adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 485. Inoltre, la prevalente dottrina [NATOLI, AZZARITI, GIANNATTASIO] ritiene che l'art. 486 sia applicabile soltanto al chiamato possessore, sia perché in esso il Legislatore fa riferimento soltanto all'art. 485 e sia perché nel caso di chiamato non possessore è possibile ricorrere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528), espressamente abilitato, ai sensi dell'art. 529, a rispondere alle istanze proposte contro l'eredità giacente. Nel caso di chiamato nel possesso di beni la nomina del curatore non è possibile.

486. POTERI.

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato [< 487 (529)], oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore [≠ 528; ≈ c.p.c. 78] all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [c.p.c. 78 – 80, 780].

[< 487 (529)]

Il riferimento è al chiamato che è nel possesso di beni ereditari e non anche al chiamato non possessore, posto che in quest'ultimo caso è possibile la nomina di un curatore dell'eredità giacente legittimato, ai sensi dell'art. 529, a rispondere alle istanze proposte contro l'eredità giacente medesima.

[≠ 528; ≈ c.p.c. 78]

Il curatore cui fa riferimento la norma, nominato per la singola lite, non è quello di cui agli artt. 528 e ss., con la conseguenza che il chiamato conserva i poteri di cui all'art. 460. Trattasi, piuttosto, di una figura simile al curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c..

487. CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE NON È NEL POSSESSO DI BENI.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [484] fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [≠ 493, 494, 505, 509, comma 1] [485, commi 2-3, 488, comma 1, 527].

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde [2964] il diritto di accettare l'eredità.

[≠ 493, 494, 505, 509, comma 1]

Quella disciplinata dal secondo comma della norma in commento costituisce un'ipotesi di *acquisto senza accettazione*, vale a dire uno dei casi nei quali il Legislatore prescinde completamente per l'acquisto

dell'eredità non solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Va, pertanto, tenuta distinta dai casi in cui, invece, ricorre la decadenza dal beneficio d'inventario (artt. 493, 494, 505 e 509, comma 1).

488. DICHIARAZIONE IN CASO DI TERMINE FISSATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato ¹erede puro e semplice [≠ 493, 494, 505, 509, comma 1] [485, commi 2-3, 487, comma 2, 527; 2964].

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione [c.p.c. 749, comma 4].

[≠ 493, 494, 505, 509, comma 1]

La norma disciplina una delle ipotesi di *acquisto senza accettazione*, vale a dire uno dei casi nei quali il Legislatore prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non

solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Va, pertanto, tenuta distinta dai casi in cui, invece, ricorre la decadenza dal beneficio d'inventario (artt. 493, 494, 505 e 509, comma 1).

489. INCAPACI.

I minori, gli interdetti [414] e gli inabilitati [> 480, > 481] [415] non s'intendono decaduti [2964] dal beneficio d'inventario [471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età [2] o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

[> 480, > 481]

L'art. 489 non apporta deroghe alle norme del beneficio d'inventario dettate per gli incapaci e la dottrina, pertanto,

non dubita che la disciplina dettata in tema di prescrizione del diritto di accettare e quella relativa alla *actio interrogatoria* trovino applicazione anche per gli incapaci.

490. EFFETTI DEL BENEFICIO D'INVENTARIO.

L'effetto del beneficio d'inventario [⇒ < 752'; ≈ 2858 ss. / ≈ 2645 ter (495, comma 1, 499, commi 1-2, 507, comma 4, 490, comma 2 n. 2, 2740, comma 2)] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [2830, 2941 n. 5].

Conseguentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448];

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564];

3) i ¹creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai ²creditori dell'erede [495, 499, 502]. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario [493, 494, 505] o vi rinunzi.

[⇒ < 752'; ≈ 2858 ss. / ≈ 2645 ter (495', 499, commi 1-2, 507, comma 4, 490, comma 2 n. 2, 2740, comma 2)]

Sul fondamento giuridico del beneficio d'inventario si sono alternate diverse opinioni.

Secondo una prima tesi [CICU, FERRI], cd. della *intransmissibilità dei debiti ereditari*, il beneficiario, pur essendo erede, non succede nei debiti ereditari. Questi ultimi si estinguerebbero per essere sostituiti dal diritto che i creditori acquisterebbero esclusivamente sui beni

ereditari. L'erede beneficiario si troverebbe, rispetto ai beni dell'eredità, in una posizione analoga a quella del terzo acquirente di un bene ipotecato (art. 2858).

Sembra doversi preferire la tesi [NATOLI, SANTORO-PASSARELLI] cd. dei *patrimoni separati* la quale ravvisa nel beneficio d'inventario un'ipotesi di patrimoni separati, quello ereditario e quello personale dell'erede.

A ben guardare, infatti, la permanenza di preesistenti garanzie reali e privilegi (artt. 495, comma 1 e 499, commi

1 e 2) non avrebbe senso se non sopravvivesse anche il debito garantito. Gli artt. 507, ultimo comma e 490, secondo comma, n. 2, confermano la tesi dei patrimoni separati: i beni del patrimonio separato sfuggono alla

regola generale secondo la quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni e rappresentano un'eccezione che la legge stessa prevede nell'art. 2740, secondo comma.

491. RESPONSABILITÀ DELL'EREDE NELL'AMMINISTRAZIONE.

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [496, 531, 1176].

492. GARANZIA.

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia [1179; c.p.c. 119] per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti [820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravvanzano al pagamento dei creditori ipotecari [c.p.c. 750].

493. ALIENAZIONE DEI BENI EREDITARI SENZA AUTORIZZAZIONE.

L'erede decade dal beneficio d'inventario [≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527] [494, 505, 509, comma 1, 564, comma 1], se aliena o sottopone a pegno [2784] o ipoteca [2808] beni ereditari, o transige [1965] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria [c.p.c. 747] e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [499; c.p.c. 748].

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario [≠ 498 (502, comma 3); ≠ 495 (495, comma 3, 2935)].

[≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527]

Dalla decadenza dal beneficio di inventario deve essere tenuta distinta la diversa fattispecie dell'**acquisto senza accettazione** che si verifica ogni volta che il Legislatore prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Ciò si verifica nelle ipotesi di cui agli artt. 485, secondo e terzo comma, 487, secondo comma, 488, primo comma e 527.

[≠ 498 (502, comma 3); ≠ 495 (495, comma 3, 2935)]

In caso di *liquidazione concorsuale*, la fine della fase ereditaria si avrà una volta decorsi tre anni dal momento in

cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo. In caso di *liquidazione individuale*, invece, il Legislatore non ha previsto un termine che segni la fine della separazione patrimoniale, con la conseguenza che la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla prescrizione dei crediti ereditari. Tuttavia, anche quando saranno decorsi dieci anni dalla morte del *de cuius*, non si potrà dire con certezza che la fase ereditaria sia chiusa, perché potrebbe, in ipotesi, presentarsi un creditore a termine iniziale o a condizione sospensiva, per il quale la prescrizione non si è ancora compiuta. Mentre, dunque, i beni mobili sono liberati, secondo la norma in commento, trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, i beni immobili dovranno considerarsi eternamente ereditari [CAPOZZI].

494. OMISSIONI O INFEDELTÀ NELL'INVENTARIO.

Dal beneficio d'inventario decade [≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527] [493, 505, 509, comma 1, 564, comma 1] l'erede che ha ommesso in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunciato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [527].

[≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527]

Dalla decadenza dal beneficio di inventario deve essere tenuta distinta la diversa fattispecie dell'**acquisto senza accettazione** che si verifica ogni volta che il Legislatore

prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Ciò si verifica nelle ipotesi di cui agli artt. 485, secondo e terzo comma, 487, secondo comma, 488, primo comma e 527.

495. PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI.

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484, o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono [498] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di pozialità [2741, 2830].

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [649], nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento [≠ 502, comma 3], salvo che il credito sia anteriormente prescritto [502, 2934 ss.].

[≠ 502, comma 3]

L'azione contro l'erede da parte dei creditori e dei legatari che non si sono presentati e che quindi, non sono collocati nello stato di graduazione, si prescrive

in tre anni dal giorno in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato sui reclami, salvo che il credito si sia anteriormente prescritto.

496. RENDIMENTO DEL CONTO.

L'erede ha l'obbligo di rendere conto [c.p.c. 263 ss.] della sua amministrazione [491] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [488, 500; c.p.c. 749; att. c.p.c. 109, 178].

497. MORA NEL RENDIMENTO DEL CONTO.

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni [1203 n. 4], se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto [1219] e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

498. LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ IN CASO DI OPPOSIZIONE.

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari [530, comma 2, 2906, comma 2], l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503].

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione [c.p.c. 137] dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine [2964] stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito [504, 505, 507, 509; c.p.c. 779, comma 2].

L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia [501, 506, 530, comma 2; att. 52, comma 3] (1).

(1) *Ma per la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, vedi l'art 31, l. 24 novembre 2000, n. 340.*

499. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito [498, comma 2, 507, 508], l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493; c.p.c. 747, 748]. Se l'alienazione ha per oggetto beni

sottoposti a privilegio [2745 ss.] o a ipoteca [2808], i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate [2882] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione [506, comma 1, 508, comma 3; c.p.c. 778]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741 ss.]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649; c.p.c. 747, comma 4], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

500. TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE.

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine [c.p.c. 749] all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [505].

501. RECLAMI.

Compiuto lo stato di graduazione [499, comma 2], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunci legali della provincia (1). Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione [c.p.c. 778], lo stato di graduazione diviene definitivo [502].

(1) *Ma per la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, vedi l'art 31, l. 24 novembre 2000, n. 340.*

502. PAGAMENTO DEI CREDITORI E DEI LEGATARI.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501] o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami [c.p.c. 324], l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [c.p.c. 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179; c.p.c. 119].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508, comma 3]. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss.; c.p.c. 324].

503. LIQUIDAZIONE PROMOSSA DALL'EREDE.

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504, 505, comma 2].

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505, comma 3].

504. LIQUIDAZIONE NEL CASO DI PIÙ EREDI.

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la

dichiarazione dei crediti [498]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

505. DECADENZA DAL BENEFICIO.

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario [≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527] [493, 494, 509, comma 1, 564].

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dell'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503, comma 2].

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [509].

[≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527]

Dalla decadenza dal beneficio di inventario deve essere tenuta distinta la diversa fattispecie dell'*acquisto senza accettazione* che si verifica ogni volta che il Legislatore

prescinde completamente per l'acquisto dell'eredità non solo dalla volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente. Ciò si verifica nelle ipotesi di cui agli artt. 485, secondo e terzo comma, 487, secondo comma, 488, primo comma e 527.

506. PROCEDURE INDIVIDUALI.

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori (1). Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili [1183]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale [2747, 2808] su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [1282] (2). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

(1) *Per il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali in caso di fallimento, vedi l'art. 51, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

(2) *Per gli effetti del fallimento sui debiti pecuniari, vedi l'art. 55, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

507. RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI E AI LEGATARI.

[1321+1373+1334 (≠ 1977); 1325 n. 4 (507^u); 320^u].

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [508, 1977].

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [att. 52 - 53], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli

immobili ereditari [≠ 2649] [2663] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2663, 2683, 2687, 2695, comma 2].

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [≠ 2649] [509, comma 3] (1).

L'erede deve consegnare i beni al curatore (2) nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

(1) *Per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, vedi l'art. 44, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

(2) *Per la gestione della procedura fallimentare da parte del curatore, vedi l'art. 31, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

[1321+1373¹+1334 (≠ 1977); 1325 n. 4 (507, comma 2); 320^{II}]

La dichiarazione di rilascio è un negozio giuridico *unilaterale* e *recettizio*. È unilaterale perché proviene da una sola parte, non essendo necessario per il suo perfezionamento il consenso dei creditori e dei legatari, a differenza della *cessione dei beni ai creditori* (art. 1977), considerata dal Legislatore come un vero contratto. È recettizio in quanto deve essere portato a conoscenza degli interessati nelle forme prescritte dalla legge (art. 498, comma 3).

È un negozio *formale* (art. 1325 n. 4), perché ai fini della pubblicità prevista dalla legge, la dichiarazione deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata

o con verbale redatto dal cancelliere del luogo di apertura della successione.

È, infine, un *atto di straordinaria amministrazione*, perché l'erede, pur mantenendo la titolarità sui beni ereditari, si spoglia del possesso e permette che la liquidazione sia effettuata da altri soggetti [CAPOZZI].

[≠ 2649]

La pubblicità del rilascio dei beni ha mera funzione di pubblicità-notizia, tranne la trascrizione, che, ai sensi della norma in commento, deve ritenersi costitutiva di un vincolo di indisponibilità [FERRI]. Anche nel caso di cui all'art. 2649 (cessione dei beni ai creditori) si trascrive un vincolo di indisponibilità, ma il vincolo è creato dal negozio di cessione.

508. NOMINA DEL CURATORE.

Trascritta la dichiarazione di rilascio [507, comma 2], il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione [456; att. 51 bis], su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore [≈ 528], perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [att. 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499, 501], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.

(1) *Parola così sostituita a quella «pretore» dall'art. 144, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.*

[≈ 528]

Il curatore ha funzioni analoghe a quelle del curatore dell'eredità giacente e al pari di questi, deve

essere considerato titolare di un ufficio di diritto privato [CIAN].

509. LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI.

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [≠ 485, commi 2-3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527] [493, 494, 505], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505, comma 4; c.p.c. 779], il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione [456; att. 51 bis], su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.